Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Direzione Generale delle Relazioni

Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII

già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

Il giorno 03 ottobre 2013, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Fabiana Natale, si è tenuta una riunione per l'esame della situazione occupazionale di **TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a.r.l.** ai fini dell'accesso ad un ulteriore periodo di CIG in deroga **ai sensi dell'art. 2 commi 64 e 66 Legge del 28/06/2012, n. 92.**

Sono presenti:

- per la SOCIETÀ, Francesco Arganese, assistito da Leonardo Traino;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Daria Banchieri;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Alfredo Magnifico;
- per la UILTRASPORTI UIL Naz.le, Marco Verzari;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

PREMESSO CHE

- la Società, che svolge servizi di pulizia in regime di appalto in varie Regioni d'Italia, ha presentato istanza, pervenuta in data 29.08.13 (prot. n. 18783), al fine della sottoscrizione dell'accordo di cui in epigrafe, e, pertanto, con nota del 26.09.13 (prot. n.20302) questo Ministero ha convocato formalmente le Parti sociali interessate alla riunione odierna;
- nel corso del presente incontro, l'Azienda ha illustrato alle OO.SS. nel dettaglio la citata istanza, rappresentando la necessità di ricorrere ad un ulteriore periodo di Cig in deroga con riguardo ai lavoratori addetti agli appalti di cui ai verbali governativi del 23.01.13 e del 13.06.13, in ordine ai quali l'Azienda si impegna a proseguire l'attuazione del programma di riorganizzazione dell'attività, già avviato dall'inizio del corrente anno, e che ha consentito ad oggi di gestire in vario modo ulteriori 472 lavoratori. L'odierna istanza aziendale riguarda, inoltre, 173 lavoratori, addetti allo svolgimento dei servizi relativi agli appalti degli Ospedali di Chivasso e di San Luigi Orbassano della Regione Piemonte, che hanno subìto una riduzione delle prestazioni, necessitando temporaneamente del ricorso al trattamento di Cig in deroga.

CONSIDERATA

La Legge del 28/06/2012 n. 92, all'art. 2 comma 64 dispone che "*.. il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può disporre sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art.18 c. 1 lett.a) del D.L. 29 Novembre 2008, n. 185,convertito con modificazioni, dalla L. 28 Gennaio 2009, n.2, come rifinanziato dal comma 65.*"

VISTA

L'intesa tra il Governo le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del Lavoro per l'anno 2013, sottoscritta in data 22.11.2012 in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con particolare riferimento ai punti 4, 5, 7 ,11 ed al principio di "condizionalità" tra politiche Attive e Passive come richiamato al punto 8;

TUTTO CIO' VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO, le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

1. La Società presenterà al competente alla Div. IV della D.G. Politiche attive e Passive del lavoro (ex D.G. Ammortizzatori sociali dello scrivente Ministero) istanza ai fini della concessione del trattamento di **CIG in deroga** – *ai sensi della normativa suindicata* – per il periodo complessivo **decorrere dal 01.09.13 e sino al 31.12.13**, con riguardo ad un numero massimo di **1447 lavoratori** (di cui n. 37 Regione Abruzzo, n. 61 Regione Calabria, n. 18 Regione Campania, n. 2 Regione Emilia Romagna, n. 551 Regione Lazio, n. 107 Regione Liguria, n. 32 Regione Lombardia, n. 14 Regione Marche, n. 57 Regione Molise, n. 226 Regione Piemonte, n. 144 Regione Puglia, n. 73 Regione Toscana, n. 52 Regione Umbria e n. 73 Regione Veneto) con le modalità e le tempistiche di seguito specificate:

- n. 60 lavoratori (di cui n. 13 FT e n. 47 con Part-time medio del 65%), Cig a zero ore senza rotazione, stante l'infungibilità delle mansioni;
- n. 40 lavoratori FT, Cig a rotazione con una riduzione media dell'orario di lavoro del 40%;
- n.1347 lavoratori (di cui n. 103 FT e n. 1244 part-time medio del 41%) in Cig con una riduzione media dell'orario di lavoro del 42%.

2. La Società anticiperà ai lavoratori il trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze di paga. Si precisa, altresì, che - tenuto conto di quando indicato nel punto che precede - n. 31 lavoratori (di cui n.2 FT in Cig a zero ore, n. 29 Part-time medi al 53% [di cui n. 15 in Cig a zero ore e n. 14 in Cig con riduzione oraria media del 70%] sono in I proroga; n. 14 lavoratori (con Part-time medio al 69% in Cig a zero ore sono in II proroga; n. 22 lavoratori (di cui n. 5 FT e n. 17 Part-time medio al 70% tutti in Cig a zero ore) sono in III proroga.
3. Le Parti concordano, altresì, di monitorare le specifiche modalità di applicazione della Cig attraverso incontri periodici in sede territoriale su richiesta di parte.
4. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c. 40,42,43,44 della Legge del 28.06.2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.
5. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale Politiche attive e Passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.

6. La scrivente D.G. Relazioni industriali e Rapporti di lavoro, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. Politiche attive e Passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le Parti sono, altresì, tenute a presentare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre la presentazione della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva. **Si precisa, altresì, che in mancanza di accentramento contributivo, la Società dovrà indicare, in sede di presentazione della citata istanza, le matricole Inps relative alle diverse unità operative interessate dal presente accordo.**

Letto, confermato e sottoscritto.